



Tribunale ordinario di Taranto

Presidenza

Via Marche s.n. - tel. 099-7343258/259

presidente.tribunale.taranto@giustiziacert.it - segrpresid.tribunale.taranto@giustizia.it

prot.tribunale.taranto@giustiziacert.it - tribunale.taranto@giustizia.it

Taranto, 23 luglio 2025

OGGETTO: adempimenti conseguenti alla sentenza n. 76 del 30 maggio 2025 della Corte Costituzionale relativa al trattamento sanitario obbligatorio; aggiornamento delle linee guide adottate con nota del 4 giugno 2025.

Il 21 luglio u.s. si è tenuta la riunione della Conferenza Provinciale Permanente indetta dal Prefetto di Taranto allo scopo di approfondire la tematica in oggetto.

All'esito del confronto fra tutti i numerosi partecipanti, tra i quali anche i rappresentanti delle strutture sanitarie dedicate, si è convenuto sull'opportunità di precisare ulteriormente lo svolgersi di alcuni segmenti dell'articolata procedura innovata dalla sentenza n. 76/2025.

Per maggiore facilità di lettura, si riporterà qui di seguito il testo delle prime linee guide, corretto e integrato (mediante carattere grassetto) alla luce di quanto emerso in sede di discussione.

1. **Obblighi dei Comuni**

Il provvedimento con il quale il Sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere:

- Comunicato immediatamente all'interessato o al suo legale rappresentante (genitore, tutore, amministratore di sostegno) ove esistente (genitore, tutore o amministratore di sostegno); **la comunicazione non va fatta nelle forme della notificazione e può avvenire con qualsivoglia modalità idonea a rendere edotto l'interessato (o il legale rappresentante) delle decisioni assunte nel suo interesse, se del caso dando atto, in presenza di personale sanitario, che lo stato di sedazione in cui egli si trova non consente di interagire; qualora l'ordinanza promani dal sindaco di un Comune diverso da quello del luogo di degenza, l'onere della comunicazione fa capo al primo;**
- trasmesso, sollecitamente e in ogni caso entro 48 ore dal ricovero, al giudice tutelare con le **seguenti modalità:**

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 13,00</p> | <p>1) tramite messo comunale o personale all'uopo incaricato, mediante accesso alla cancelleria del giudice tutelare (Palazzo di giustizia - piano terra – stanze volontaria giurisdizione 1-2-3)</p> <p>2) <u>eccezionalmente tramite pec:</u> volgiurisdizione.tribunale.taranto@giustiziacert.it seguita da telefonata ai numeri: 099-7343004/3048/3203</p> |
| <p style="text-align: center;">sabato mattina ore 11,30 – 13,30</p> | <p>1) tramite messo comunale o personale all'uopo incaricato, mediante deposito a mani del cancelliere di turno (al quale sarà indirizzato dal personale di vigilanza)</p> <p>2) <u>eccezionalmente tramite peo:</u> tso.tribunale.taranto@giustizia.it seguita da telefonata per conferma di ricevuta al numero del cancelliere indicato nell'elenco dei turni del semestre.</p> |
| <p style="text-align: center;">giorni festivi consecutivi</p> | <p>tramite messo comunale o personale all'uopo incaricato, mediante deposito a mani del cancelliere che sarà reperibile a chiamata del personale di vigilanza.</p> |

L'assoluta necessità di depositare la richiesta in orari successivi a quelli indicati dovrà essere previamente comunicata al cancelliere di turno, contattabile alle utenze sopra indicate, al fine di consentire al giudice tutelare di organizzare l'audizione in tempo utile rispetto alle prescritte 48 ore.

Il messo comunale deve consegnare alla cancelleria del giudice tutelare i seguenti documenti, tutti insieme e completi:

- a) il provvedimento sindacale (contenente data e ora), redatto su proposta motivata di un medico (art. 33, comma 3, L. 833/1978) e convalidata da parte di un medico della unità sanitaria locale (con indicazione di data e ora); esso deve essere motivato dettagliatamente in merito alla ricorrenza delle seguenti condizioni (art. 34, comma 4 L. cit.):
 1. alterazioni psichiche che richiedano urgenti interventi terapeutici;
 2. attività compiuta per acquisire il consenso al trattamento e condotte che configurino il rifiuto delle cure;
 3. impossibilità di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere;
- b) la prova della comunicazione all'interessato dell'atto da convalidare;
- c) l'indicazione precisa dell'ospedale dove la persona è ricoverata.

Se la persona non parla italiano, la richiesta deve essere tradotta in una lingua che conosce, a cura del Comune, e deve includere il nome e i contatti dell'interprete nominato dal medesimo Comune.

In caso di mancanza anche di uno solo di questi documenti, il Comune sarà richiesto di completare la trasmissione entro i termini previsti per la convalida.

2. Adempimenti dell'Azienda sanitaria

L'ASL dovrà comunicare tempestivamente all'indirizzo tso.tribunale.taranto@giustizia.it il nominativo di un referente tecnico, il relativo contatto telefonico e l'indirizzo @ istituzionale (possibilmente dedicato) presso cui ricevere il *link* per il collegamento audiovisivo, che dovrà avvenire a mezzo della piattaforma *Microsoft Teams*.

3. Compiti della cancelleria

Ricevuta la documentazione (ed ottenuti gli eventuali atti mancanti) la cancelleria addetta al settore volontaria giurisdizione, ovvero il personale amministrativo di turno, provvederà a:

- a) contattare immediatamente il giudice di turno, secondo il calendario all'uopo predisposto;
- b) contattare il referente della struttura affinché lo stesso, in ragione dello stato di salute del paziente, indichi al giudice la fascia oraria in cui si potrà procedere all'audizione in condizioni tali da consentire una fattiva collaborazione;
- c) ricevere il decreto di fissazione dell'audizione (che va comunicato al rappresentante legale -se esistente- della persona sottoposta al TSO);
- d) comunicare al Comune e all'Azienda Sanitaria coinvolta:
 1. il decreto di fissazione dell'udienza;
 2. le informazioni necessarie sull'udienza stessa (data, ora, modalità);
 3. il *link* per il collegamento se l'udienza si svolge da remoto;
- e) attivare il collegamento da remoto;
- f) assicurare la presenza dell'interprete, ove necessario;
- g) notificare il provvedimento di convalida all'interessato o al suo legale rappresentante, se esistente, **con le modalità che saranno specificate dal giudice tutelare (quanto al luogo ed all'organo della notifica), considerando che di tanto potrà essere officiato l'organo di p.g. del luogo di degenza (eventualmente con facoltà di sub-delega), non già quello del Comune da cui promana l'ordinanza sindacale.**

4. Audizione dell'interessato

L'ascolto della persona sottoposta a TSO in ambito ospedaliero sarà effettuato dal Giudice tutelare, alternativamente, in presenza o tramite collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis c.p.c., previa identificazione del paziente da parte del personale sanitario della struttura a tanto abilitato. La verbalizzazione sarà assicurata dal cancelliere o dal funzionario addetto all'upp.

5. Turnazioni

Il servizio di convalida dei TSO sarà garantito mediante turni settimanali del personale amministrativo e di magistratura, **che saranno comunicati semestralmente ai Comuni, unitamente ai numeri telefonici da contattare per le conferme di ricevuata nella giornata del sabato.**

6. Proroghe

Dopo l'intervento della Corte Costituzionale, il comma 4 dell'art. 35 della legge 23.12.1978, n. 833 recita: *Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il*

*settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione «**alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e**» al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.*

In buona sostanza, a differenza che nel passato, **anche l'ordinanza sindacale disponente la proroga e gli ulteriori prolungamenti del tso deve essere comunicata alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente** (oltre che al giudice tutelare), con le stesse modalità stabilite dai primi due commi dell'art. 35 cit.

La presente direttiva è immediatamente operativa e verrà pubblicata sul sito del Tribunale, comunicata a tutti i giudici della prima sezione civile e al personale delle cancellerie interessate, nonché trasmessa:

- ✓ ai Sindaci dei Comuni del circondario;
- ✓ al Commissario straordinario della ASL Taranto (direttoregenerale.asl.taranto@pecrepar.puglia.it) e al Direttore del DSM della stessa ASL;
- ✓ alla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- ✓ alla Prefettura;
- ✓ al Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

La Presidente del Tribunale
Rosa Anna Depalo
(documento firmato digitalmente)